

# ATTI UFFICIALI

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 1021, che dà piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919) (*Gazzetta Ufficiale*, 12 giugno 1923, n. 137).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 aprile 1922, n. 471 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio, e delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione (29 ottobre 29 novembre 1919) tenuta a Washington e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana :

1. Convenzione sulla disoccupazione ;
2. Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne ;
3. Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

CAVAZZONI

TEOFILO ROSSI

A. DE STEFANI

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

## CONVENZIONE SULLA DISOCCUPAZIONE

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919.

dopo aver deciso di adottare diverse proposte «relative ai mezzi di prevenire la disoccupazione e di porre rimedio alle sue conseguenze», questione che costituisce il secondo oggetto dell'ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington,

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della Parte relativa al Lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint Germain, del 10 settembre 1919 :

**Art. 1** — Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione comunicherà all'Ufficio internazionale del Lavoro ad intervalli quanto più brevi possibili e che non dovranno oltrepassare tre mesi, ogni informazione disponibile statistica o di altro genere relativa alla disoccupazione comprese le notizie sui provvedimenti adottati o da adottare, per lottare contro la disoccupazione. Ogni volta che sarà possibile, le informazioni dovranno essere raccolte in modo che possa essere fatta la comunicazione nei tre mesi successivi alla fine del periodo al quale esse si riferiscono.

**Art. 2** — Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà stabilire un sistema di Uffici pubblici di collocamento gratuito sottoposti alla sorveglianza di un'Autorità Centrale. Dei Comitati, che dovranno comprendere rappresentanti degli industriali e degli operai, saranno nominati e consultati per tutto quanto si riferisce al funzionamento di questi Uffici.

Allorchè coesistono Uffici gratuiti, pubblici e privati, dovranno essere presi provvedimenti allo scopo di coordinare le operazioni di questi Uffici secondo un piano nazionale.

Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sarà coordinato dall'Ufficio internazionale del Lavoro, d'accordo coi paesi interessati.

**Art. 3** — I Membri della Organizzazione interazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione e che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, in condizioni stabilite di comune accordo tra i membri interessati, adottare delle misure per cui i lavoratori appartenenti ad un membro, che lavorano nel territorio di un altro, potranno percepire l'indennità di assicurazione uguale a quella di cui godono i lavoratori appartenenti a quest'ultimo.

**Art. 4** — Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

**Art. 5** — Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi possedimenti e protettorati che non hanno Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve :

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali ;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarle alle condizioni locali.

Ogni Membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del Lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue Colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno Governo pienamente autonomo.

**Art. 6** — Non appena le ratifiche di tre Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

**Art. 7** — La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal Segretario generale della Società delle Nazioni, ma essa vincolerà soltanto i Membri i quali avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro membro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

**Art. 8** — Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

**Art. 9** — Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la registrazione presso il Segretariato.

**Art. 10** — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

**Art. 11** — I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà  
Il Ministro degli affari esteri  
MUSSOLINI

## II.

### CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni, convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'impiego delle donne durante la notte », questione che costituisce il terzo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Washington, e dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919 :

**Art. 1.** — Agli effetti della presente Convenzione, saranno considerate come « aziende industriali » specialmente :

*a*, le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura ;

*b*, le industrie nelle quali i prodotti sono manufatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti, demoliti, ovvero le materie subiscono una qualsiasi trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricità e delle forze motrici di qualsiasi genere ;

*c*, la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, di ferrovie, di tramvie, porti, *docks*, imbarcatoi, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici o telefonici, impianti elettrici, officine per gaz, impianti per distribuzione d'acqua e di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione di fondazione che precedono i lavori summenzionati.

In ciascun paese l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione fra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

**Art. 2.** — Agli effetti della presente Convenzione, il termine « notte » significa un periodo di almeno undici ore consecutive che comprenda l'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino.

Nei paesi nei quali nessun regolamento pubblico si applica ancora all'impiego delle donne durante la notte negli stabilimenti industriali, il termine « notte » potrà provvisoriamente e per un periodo massimo di tre anni, significare, per determinazione del Governo, un periodo di dieci ore solamente, il quale comprenderà l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.

**Art. 3.** — Le donne senza distinzione di età non potranno essere impiegate durante la notte in nessuna azienda industriale pubblica o privata, né in nessuna dipendenza di essa, eccettuato le aziende nelle quali sono impiegati soltanto membri di una stessa famiglia.

**Art. 4.** — L'art. 3 non si applicherà :

*a*, nei casi di forza maggiore, quando in una qualsiasi intrapresa si verifica un'interruzione di lavoro che era impossibile a prevedere e che non abbia carattere periodico ;

*b*, nei casi nei quali il lavoro si compia sia su materie prime e sia su materie che fossero suscettibili di deteriorarsi rapidamente quando il lavoro notturno è necessario per salvare questi materiali da perdita inevitabile.

**Art. 5.** — Nell'India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione potrà essere sospesa dal Governo per qualsiasi azienda industriale, eccettuate le fabbriche quali sono definite dalla legge nazionale.

Di ciascuna industria esentata sarà fatta notificazione all'Ufficio internazionale del Lavoro.

**Art. 6.** — Nelle aziende industriali soggette all'influenza delle stagioni in tutti i casi nei quali circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del periodo notturno indicato all'articolo 3 potrà essere ridotta a dieci ore durante 60 giorni all'anno.

**Art. 7.** — Nei paesi nei quali il clima rende il lavoro di giorno particolarmente penoso, il periodo di notte può essere più corto di quello fissato dagli articoli suindicati, a condizione che venga accordato un riposo di compenso durante il giorno.

**Art. 8.** — Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919,

e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

**Art. 9.** — Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie o possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

*a*, che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

*b*, che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adottarle alle condizioni locali.

Ogni Membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del Lavoro la propria decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie oppure dei suoi possedimenti e protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

**Art. 10** — Non appena le ratifiche dei due Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

**Art. 11** — La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal Segretario generale della Società delle Nazioni ma essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare la propria ratifica presso il Segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, nei riguardi ad ogni altro Membro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

**Art. 12** — Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

**Art. 13** — Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

**Art. 14** — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

**Art. 15** — I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

*Il Ministro degli affari esteri*

MUSSOLINI

### III.

## CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DEGLI ADOLESCENTI IMPIEGATI NELL'INDUSTRIA

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni, convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America il 29 ottobre 1919,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'impiego degli adolescenti durante la notte », questione che costituisce il quarto

oggetto dell'ordine del giorno della Sessione della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano esser redatte sotto forma i un progetto di convenzione internazionale,

adotta il progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 19 settembre 1919 :

**Art. 1** — Agli effetti della presente Convenzione saranno considerate come « aziende industriali » specialmente :

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura ;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti o demoliti, ovvero le materie subiscono una trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione della elettricità e della forza motrice di qualsiasi genere ;

c) la costruzione la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione la modificazione o la demolizione di qualsiasi costruzione ed edifici di ogni genere, di ferrovie, tramvie, porti, docks, banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici o telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati ;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata (o acqua), compreso lo scarico delle merci nei docks, quais, depositi, magazzini generali, ad eccezione del trasporto a mano.

In ciascun paese, l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

**Art. 2** — Salvo i casi previsti qui appresso è proibito di impiegare durante la notte gli adolescenti di meno di 18 anni nelle aziende industriali pubbliche o private o nelle loro dipendenze, ad eccezione di quelle in cui sono impiegati solamente membri di una stessa famiglia.

Il divieto del lavoro notturno non si applicherà ai giovani di età superiore ai 16 anni i quali sono impiegati nelle industrie qui sotto indicate, a lavori che, per la loro stessa natura, debbono necessariamente essere continuati giorno e notte ;

a, acciaierie e ferriere ; lavori nei quali s'impiegano forni a riverbero o a rigeneratori e lavori di galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro (eccettuati i quaranti di detersione di metalli).

b, vetrerie ;

c, fabbriche di carta ;

d, zuccherifici ;

e, riduzione del minerale d'oro.

**Art. 3** — Agli effetti della presente Convenzione il termine « notte » indica un periodo di 11 ore consecutive almeno, che comprenda l'intervallo fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

Nelle miniere di carbone e di lignite potrà essere prevista una deroga per quanto si riferisce al periodo di riposo indicato al paragrafo precedente quando l'intervallo fra i due periodi di lavoro è ordinariamente di 15 ore, ma non mai quando questo intervallo è minore di 13 ore.

Allorquando la legislazione nazionale proibisce il lavoro notturno a tutto il personale impiegato alla fabbricazione del pane si potrà sostituire,

in questa industria, il periodo compreso fra le 9 di sera e le 4 del mattino al periodo compreso fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

Nei paesi tropicali nei quali il lavoro è sospeso durante un certo tempo nel mezzo della giornata, il periodo di riposo notturno potrà essere inferiore a 11 ore, a condizione che un riposo di compenso sia accordato durante il giorno.

**Art. 4** — Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicheranno al lavoro notturno degli adolescenti di età fra i 16 e 18 anni allorchè un caso di forza maggiore che non poteva essere nè previsto nè impedito e che non ha carattere periodico, ostacoli il funzionamento normale di un'azienda industriale.

**Art. 5** — Per quanto si riferisce alla applicazione della presente Convenzione al Giappone, fino al 1° luglio 1925, l'articolo 2 non si applicherà che agli adolescenti di età inferiore ai 15 anni, e, a partire dalla data suindicata, esso non si applicherà che agli adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

**Art. 6** — Per quanto si riferisce all'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine « aziende industriali » comprenderà soltanto le « fabbriche » definite come tali nella « legge sulle fabbriche dell'India » (Indian Factory Act) e l'articolo 2 non si applicherà agli adolescenti di sesso maschile che hanno più di 14 anni.

**Art. 7** — Il divieto del lavoro notturno per gli adolescenti fra i 16 e 18 anni di età potrà essere sospeso dal Governo in circostanze particolarmente gravi ed allorquando l'interesse pubblico lo esige.

**Art. 8** — Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

**Art. 9** — Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie o a quei possedimenti e protettorati che non hanno governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve :

a, che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali ;

b, che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarle alle condizioni locali.

Ogni Membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del Lavoro la propria decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

**Art. 10** — Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

**Art. 11** — La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni, ma essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro Membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

**Art. 12** — Ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna di applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

**Art. 13** — Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la

convenzione è entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

**Art. 14** — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

**Art. 15** — I testi francese ed inglese della presente convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà  
Il Ministro degli affari esteri  
MUSSOLINI

**Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli (Gazzetta Ufficiale, 12 giugno 1923, n. 137).**

VITTORIO EANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la giustizia ed affari di culto, per le finanze e per l'industria e commercio :

Abbiamo decretato e decretiamo :

CAPO I<sup>o</sup>

*Del delitto di tratta delle donne e dei fanciulli.*

**Art. 1** — Oltre quanto è disposto dal capo III, titolo VIII, libro II, del Codice Penale, chiunque, per servire all'altrui libidine, ingaggia, sottrae, conduce, o fa condurre fuori della propria dimora una persona minore degli anni 21 a scopo di prostituzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila, ancorchè consti del consenso della persona.

Qualora il delitto sia commesso con violenza, minaccia, abuso di autorità, inganno o altro mezzo di coazione o di frode, ovvero sopra persona minore degli anni dodici, la reclusione è da uno a sei mesi, e la multa non inferiore alle lire cinquecento.

E' abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge sull'emigrazione testo unico 13 novembre 1919, n. 2205.

**Art. 2** — Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza, minaccia, abuso di autorità, inganno o altro mezzo di coazione o di frode ingaggia, sottrae, conduce o fa condurre fuori della propria dimora una donna maggiore degli anni ventuno a scopo di prostituzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Nei casi previsti in questo e nel precedente articolo la pena è aumentata da un terzo alla metà, allorchè il delitto si compia a scopo di prostituzione all'estero.

**Art. 3** — Il colpevole dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito nel Regno anche quando il reato sia stato commesso all'estero, purchè ne sia stata iniziata l'esecuzione con mezzi idonei nel territorio del Regno.

Il cittadino è giudicato nel Regno, anche se il reato sia stato commesso o tutti gli atti di esecuzione siano stati iniziati all'estero.

Nei suddetti casi si procede di ufficio anche nella ipotesi prevista dall'articolo 348 del Codice penale; e non si applica al cittadino italiano colpevole la diminuzione di pena stabilita nella prima parte dell'art. 5 del Codice stesso.

Restano salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

**Art. 4** — Le disposizioni del libro I, titolo VIII, del Codice penale si applicano anche nel caso di condanne pronunciate nel territorio degli Stati firmatari o aderenti alla Convenzione internazionale contro la tratta delle donne e dei fanciulli conclusa a Ginevra il 18 ottobre 1921, per i delitti indicati negli articoli precedenti.

**Art. 5** — Le disposizioni del capo IV, titolo VIII, libro II del Codice penale, esclusa quella di cui all'art. 350 del detto Codice, si applicano anche nel caso di condanna per alcuni dei delitti preveduti negli articoli precedenti.

## CAPO II<sup>o</sup>

### *Delle agenzie di collocamento delle donne.*

**Art. 6** — Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie pubbliche o uffici pubblici di collocamento o di impiego di donne all'interno o all'estero per l'esercizio di qualsiasi arte, mestiere o professione senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza non può essere accordata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di un anno, per qualsiasi reato, o chi fu condannato a pena anche minore per alcuno dei delitti contemplati dal libro II, titolo VIII, IX e X del Codice penale, o dal presente decreto, o a chi non possa provare la sua buona condotta.

Può essere rifiutata al coniuge della persona che si trova in alcuna delle condizioni sovraindicate.

La licenza non può neppure essere accordata alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile e del Codice di commercio.

La licenza è personale e dura un anno. Sarà revocata quando lo esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopraindicate.

Essa è soggetta al pagamento della tassa fissata al n. 24 tabella A della tariffa annessa, allegato 7, al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163.

**Art. 8** — La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, e deve essere sempre subordinata al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate sentita la Camera di commercio.

La cauzione servirà a garantire il pagamento delle penalità a cui eventualmente possa essere condannato l'esercente nella gestione dell'agenzia od ufficio, nonchè il risarcimento dei danni dipendenti da reato in cui l'esercente possa essere incorso per ragione della gestione anzidetta.

**Art. 8** — Sono applicabili alla gestione dell'agenzia o dell'ufficio le norme stabilite nell'art. 70 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3).

L'agenzia o ufficio può essere condotto a mezzo di interposta persona, semprechè questa abbia i requisiti a norma dell'art. 6 e si abbia la preventiva autorizzazione dell'Autorità di P. S. che rilasciò la licenza, e che dovrà constatare l'esistenza dei requisiti stessi nella persona del rappresentante.

Contro i provvedimenti previsti dal presente decreto è ammesso il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta.

**Art. 9** — Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo, è punito a termini degli articoli 419 e 450 del Codice penale.

### CAPO III<sup>o</sup>

#### *Dell'Ufficio Centrale Italiano.*

**Art. 10** — Presso il Ministero dell'Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito l'Ufficio centrale italiano per la repressione delle tratta delle donne e dei fanciulli.

Tale ufficio ha per compito :

a, di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione ;

b, di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla Convenzione internazionale contro la tratta, conclusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronun-

ciate nel Regno per i delitti contemplati nel presente decreto che riguardino stranieri ;

*c*, di vegliare affinchè le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere ;

*d*, di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione in Italia allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione. ;

*e*, di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio ed in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad Istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi ;

*f*, di disporre perchè siano rinviate ai paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitino sopra di loro potestà o tutela, o comunque, autorità o vigilanza legale ;

*g*, di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici o agenzie che si occupino del collocamento di donne ;

*h*; di curare quant'altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico interno o internazionale.

**Art. 11** — Le disposizioni del presente decreto si intendono estese, in quanto siano applicabili, anche ai territori delle colonie del Regno.

Il limite di età di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è ridotto ad anni 16 per gli indigeni della Somalia Italiana, dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica.

La concessione della licenza prevista dall'art. 6 spetta ai commissari regionali, i quali determineranno pure la forma e la misura della cauzione prescritta dal successivo art. 7.

**Art. 12** — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — FEDERZONI  
DE STEFANI — TEOFILO ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

**Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1066, che stabilisce le modalità per la riscossione all'estero di alcune tasse devolute al fondo per l'emigrazione** (*Gazzetta Ufficiale*, 25 maggio 1923, n. 122).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Visto l'art. 35 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Ritenuta la necessità di determinare in quale valuta debbono essere pagate all'estero le tasse previste dall'articolo su menzionato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

**Art. 1** — Le tasse di cui all'art. 35 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, se dovute all'estero, saranno corrisposte alla pari nella valuta locale corrente nei vari paesi.

**Art. 2** — Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1077, portante variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (*Gazzetta Ufficiale*, 29 maggio 1923, n. 125).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1585;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle firmate d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « *Gazzetta Ufficiale* » e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA A.

Nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Maggiori entrate.

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Cap. 3. — Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti . . . . .  | L. | 350.000   |
| Cap. 4. — Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti. Emigranti ingaggiati all'estero . . . . .                       | »  | 710.000   |
| Cap. 6. — Tassa di licenza consolare per i viaggi di ritorno dei piroscafi non iscritti in patente . . . . .                           | »  | 10.000    |
| Cap. 20-bis — Somme recuperate o introitate relative ai servizi speciali affidati al Commissariato generale dell'emigrazione . . . . . | »  | 1.240.000 |
| Totale . . . . .   | L. | 2.310.000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà  
*Il Ministro degli affari esteri*  
MUSSOLINI

Nota di variazione allo stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Maggiori spese.

|   |    |         |
|---|----|---------|
| Cap. 4. — Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale di ruolo, straordinario, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione . . . . .   | L. | 80.000  |
| Cap. 5. — Statistica dell'emigrazione. Spese inerenti al servizio e compensi per lavori straordinari (da eseguirsi dal personale di ruolo, avventizio, fuori dell'Ufficio a cottimo, e da computarsi come lavoro straordinario in ufficio, e da persone estranee all'Amministrazione) | »  | 5.000   |
| Cap. 8. — Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati . . . . .  | »  | 80.000  |
| Cap. 9. — Stampa ed acquisto di moduli e registri . . . . .   | »  | 30.000  |
| Cap. 11. — Spese di posta, telegrafo e telefono . . . . .   | »  | 220.000 |
| Cap. 12. — Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari e attrezzi, tassa fabbricati, ecc. . . . .  | »  | 50.000  |
| Cap. 13. — Spese casuali ed eventuali. Sussidi al personale del Commissariato generale dell'emigrazione e alle loro famiglie . . . . .  | »  | 30.000  |
| Cap. 16. — Rimunerazione al personale straordinario e straordinario tecnico presso gli Ispettorati . . . . .  | »  | 8.000   |
| Cap. 17. — Rimunerazione al personale non di ruolo di fatica presso gli Ispettorati . . . . .   | »  | 1.000   |
| Cap. 18. — Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente ai Segretariati, Uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione) . . . . .  | »  | 20.000  |
| Cap. 19. — « Bollettino dell'emigrazione » ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee all'Amministrazione, da collaboratori ordinari o casuali, stampa, imballaggio e spedizione) . . . . .  | »  | 20.000  |
| Cap. 23. — Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio Centrale . . . . .                                     | »  | 70.000  |
| Cap. 28. — Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco. Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli . . . . .  | »  | 8.000   |
| Cap. 33. — Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti. . . . .                    | »  | 10.000  |
| Cap. 38. — Spese di missione dei RR. Consoli, corrispondenti, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione . . . . .   | »  | 100.000 |
| Cap. 39. — Spese per le scuole italiane all'estero e per le scuole speciali per emigranti nell'interno del Regno. Spese per la propaganda educativa in genere. Concorsi eventuali per l'istruzione degli analfabeti fatti dallo Stato e   |    |         |

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| da Enti riconosciuti dallo Stato. Compensi per lavori straordinari, per missioni e spese di qualsiasi natura inerenti ai detti servizi . . . . .  | L. | 125.000      |
| Cap. 40 — Assistenza legale degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti, corrispondenti ed altro personale . . . . .   | »  | 75.000       |
| Cap. 50 — Servizi speciali affidati al Commissariato dell'Emigrazione (compensi per lavori straordinari e spese relative ai vari servizi). Spese sostenute nei vari esercizi finanziari per il funzionamento dei servizi speciali attribuiti al Commissariato generale dell'emigrazione da versare al Cap. 20 <i>bis</i> dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1922-23. (Missioni all'estero e all'interno, indennità, compensi speciali, lavori straordinari, retribuzioni corrisposte anche in deroga alle disposizioni vigenti al personale di ruolo, avventizio e a quello assunto temporaneamente. Spese d'Ufficio, stampati e spese di qualsiasi altra natura inerenti ai servizi stessi . . . . . | »  | 1.240.000    |
| Cap. 55 — Indennità al personale di ruolo, straordinario ed assimilato del Commissariato generale dell'emigrazione ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 . . . . .   | »  | 50.000       |
| Cap. 58 — Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e per le marche da bollo per la tassa relativa . . . . .   | »  | 73.000       |
| Cap. 58 — XII — Spese straordinarie per dimostrare l'attività dei connazionali all'estero nelle mostre ed esposizioni che verranno promosse all'interno ed all'estero . . . . .   | »  | 15.000       |
|   |    | L. 2.310.000 |
| Totale . . . . . L. 2.310.000   |    |              |

Visto d'ordine di Sua Maestà

*Il Ministro degli affari esteri*

MUSSOLINI

Regio decreto 10 giugno 1923, n. 1315. Disposizioni riguardanti il ruolo organico del personale del Commissariato generale dell'Emigrazione (*Gazzetta Ufficiale*, 2 luglio 1923, n. 154).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per il riordinamento della pubblica Amministrazione;

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169;

Ritenuta l'opportunità di diminuire i posti della carriera amministrativa, di ragioneria e del personale subalterno nel ruolo organico del personale del Commissariato generale dell'emigrazione, destinando parte delle economie così conseguite a rendere più rispondente ai bisogni del servizio il ruolo numerico della carriera tecnica del personale stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico del personale del Commissariato generale dell'emigrazione sono ridotti di due i posti di primo segretario, di tre i posti di segretario, di uno i posti di capo-sezione di ragioneria, di uno i posti di primo ragioniere, di quattro i posti di ragioniere, di tre i posti di usciere e sono aumentati di uno i posti di consigliere superiore, di uno i posti di consigliere, di quattro i posti di consigliere aggiunto. Dopo il posto di capo ragioniere nel ruolo stesso è istituito un posto col grado e lo stipendio di direttore capo divisione di ragioneria; il funzionario titolare sarà investito con decreto del Ministro degli affari esteri delle funzioni e del titolo di vice capo ragioniere.

Il presente decreto entrerà in vigore il 16 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* OVIGLIO.

**Regio decreto 10 giugno 1923, n. 1335, che porta provvedimenti per il personale del Commissariato generale dell'Emigrazione (*Gazzetta Ufficiale*, 3 luglio 1923, n. 155).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento della pubblica amministrazione;

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il Regio decreto 26 settembre 1918, n. 1720, che approva il regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione;

Visto il Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 169, che fissa la consistenza numerica dei ruoli del personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione e detta norme per il completamento di detti ruoli e per l'estensione al Commissariato predetto dei provvedimenti di carattere generale concernenti le pubbliche amministrazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — Al primo comma dell'art. 5 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169, è sostituito il seguente:

Fino al 31 dicembre 1923 il Ministro degli affari esteri potrà eccezionalmente nominare al primo grado di ciascuna categoria persone che pei servizi già prestati in altre amministrazioni dello Stato o nel Commissariato generale dell'emigrazione, abbiano dimostrato di possedere speciale capacità ed attitudini pratiche per i servizi ai quali dovranno essere destinate. I posti non conferiti nel modo predetto, nel primo grado di ciascuna categoria, potranno venire coperti mediante concorsi pubblici, secondo le norme da emanarsi con decreto ministeriale.

**Art. 2** — E' data facoltà al Ministro degli affari esteri di destinare in servizio temporaneo presso il Segretariato della Società delle nazioni o presso l'Ufficio internazionale del lavoro della Società stessa, funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione, di grado non inferiore a quello di Consigliere aggiunto, i quali durante il tempo del loro distacco presso gli Enti predetti verranno posti fuori ruolo del Commissariato e non percepiranno lo stipendio relativo al loro grado. Essi però conserveranno i diritti di carriera e di anzianità ad ogni effetto, e saranno tenuti a versare al fondo pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione le ritenute prescritte pel godimento della pensione.

I posti di ruolo così lasciati liberi potranno essere coperti qualora i bisogni del servizio lo richiedano.

Nel caso di cessazione dalla destinazione di cui al primo comma del presente articolo i funzionari collocati fuori ruolo riprenderanno i loro posti in soprannumero fino a che non si verificheranno le relative vacanze.

**Art. 3** — La tabella degli stipendi pel grado di commesso e capo usciere del Commissariato generale dell'emigrazione è quella stabilita per le Amministrazioni centrali dello Stato col R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 (all. A).

**Art. 4** — Le disposizioni dell'art. 13 del regolamento approvato con Regio decreto 26 settembre 1918, n. 1720, sono estese ai funzionari di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione di nomina non posteriore al 31 dicembre 1923 sia pel servizio prestato presso il Commissariato stesso o, altrimenti, in attinenza con l'emigrazione sia per quello prestato in qualità di avventizi o d'impiegati straordinari presso altre amministrazioni dello Stato, purchè ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto o dal giorno della loro nomina nel ruolo del Commissariato. Siffatta disposizione va estesa anche al servizio d'insegnante e di direttore prestato nelle pubbliche scuole elementari.

**Art. 5** — Gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione forniti di laurea o di diploma di studi superiori richiesto come condizione necessaria per l'ammissione agli impieghi di 1<sup>a</sup> categoria nel personale del Commissariato predetto, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato.

A tale effetto essi dovranno versare, all'atto della domanda o al massimo in tre rate annuali consecutive, l'importo delle ritenute in base allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti.

**Art. 6** — I posti di primo segretario, primo ragioniere o archivistica vacanti nel ruolo del personale del Commissariato generale dell'emigrazione potranno venire conferiti entro il 31 dicembre 1923 ai segretari, ragionieri ed applicati che a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri ne siano ritenuti meritevoli.

Le nomine al grado di consigliere o equiparato, potranno venire effettuate entro il 31 dicembre 1923 in deroga all'art. 2 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 per quanto riguarda l'anzianità di grado.

Le nomine al grado di consigliere superiore verranno effettuate con decreto Reale su proposta del Ministro degli affari esteri. Entro il 31 dicembre 1923 tali posti potranno venire conferiti oltre che ai consiglieri dell'emigrazione anche a funzionari del Commissariato di grado ad essi equiparato.

**Art. 7** — La disposizione di cui all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136, riguardante l'uso di una vettura automobile per ragioni di servizio, è estesa al Commissariato generale dell'emigrazione.

**Art. 8** — Il presente decreto andrà in vigore dal 16 giugno 1923 salva la disposizione di cui all'art. 2, la quale regolerà la posizione di coloro che siano stati già destinati in precedenza a prestare servizio presso il Segretariato della Società delle nazioni o l'Ufficio internazionale del lavoro della Società stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

---

## ATTI PARLAMENTARI

**TOVINI.** — **Patto per la liquidazione dei danni di guerra subiti dagli italiani in Francia e dai francesi in Italia.** (Atti Parl. C. D. Leg. XXVI, 1 Sessione, Discussioni, Tornata del 2 giugno 1923.).

**TOVINI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non intenda fare presente al Governo della Repubblica francese l'opportunità di sollecitare il riconoscimento del patto di reciprocità per la liquidazione dei danni di guerra subiti dagli italiani in Francia e dai francesi in Italia, patto proposto dal Governo italiano a quello francese sino dal 1919 ».

**RISPOSTA.** — « Il Regio Governo si adoperò, nel 1920, per la stipulazione di un accordo di reciprocità col Governo francese, affinché ciascuno dei due Stati assumesse a proprio carico il pagamento dei danni subiti nel proprio territorio dai sudditi dell'altro.

« A vero dire, in un primo momento, il Governo francese sembrava voler seguire, nei riguardi nostri, lo stesso atteggiamento che aveva seguito verso il Belgio, col quale Stato ha concluso una convenzione del genere. Ma una più esatta conoscenza dell'ammontare dei danni subiti dai nostri connazionali in Francia, che si possono calcolare a circa quaranta milioni (al valore dichiarato al 1914) di franchi francesi carta, e dei danni sofferti da cittadini francesi in Italia, ha indotto a diverso consiglio il Governo francese; il quale, nel novembre 1920, ci faceva conoscere che la situazione del tesoro francese non gli consentiva di assumere a suo carico i danni sofferti dai nostri connazionali in Francia.

« A parte, poi, la questione della non equivalenza dei danni, sta il fatto che il Trattato di Versaglia (articolo 232) non garantisce il pagamento dei danni sofferti dai detti nostri connazionali su territorio francese che dal giorno dell'entrata in guerra dell'Italia con la Germania.

« Ora i danni sofferti da nostri connazionali sul territorio francese si verificarono, per la maggior parte, anteriormente a detta data, e precisamente all'epoca dell'invasione germanica delle provincie francesi; quando appunto gli italiani si videro costretti a lasciar la Francia abbandonandovi i loro beni.

« Pur non essendovi, però, per tali danni, titolo a risarcimento in base al citato articolo del Trattato di pace, il Regio Governo sta studiando se siavi possibilità che il loro risarcimento si ottenga per altra disposizione del Trattato medesimo.

« Quanto alla conclusione della suaccennata convenzione di reciprocità col Governo francese, non è, forse, facile che questo assuma un diverso atteggiamento a quello ormai manifestato; ma non sono alieno dall'insistere, previ accordi col nostro ministro delle finanze, per la stipulazione della convenzione medesima, nella speranza che il detto Governo si convinca che il risarcimento dei danni, specialmente di natura immobiliare, interesserebbe anche l'organismo economico francese.

*Il presidente del Consiglio dei ministri  
Ministro degli affari esteri*

MUSSOLINI

**TOVINI.** — **Concorsi per gli insegnanti nelle scuole italiane all'estero.** (Atti Parl., C. D. Leg. XXVI, 1 Sessione, Discussioni, Tornata del 2 giugno 1923).

*TOVINI.* — *Al ministro degli affari esteri e dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se intendano sollecitare l'applicazione delle disposizioni della legge 18 dicembre 1920, n. 867, sulle scuole italiane all'estero, in merito alle nomine degli insegnanti effettuandole per pubblici concorsi tra gli insegnanti di ruolo del Regno ».

**RISPOSTA.** — « In questi ultimi tempi non sono stati banditi concorsi a posti d'insegnante delle Regie scuole italiane all'estero, a norma delle disposizioni degli articoli 16 e 24 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, giacchè il Ministero, data l'enorme altezza dei cambi, non poteva assumere impegni circa il modo di corrispondere le retribuzioni all'estero, come aveva fatto nei bandi degli ultimi concorsi, garantendo il pagamento degli stipendi in oro.

« Ma oggi la questione è risolta, essendo stato a principio dell'anno 1923, emanate speciali disposizioni che aboliscono i pagamenti all'estero nella forma suddetta, e pertanto non vi è più alcuna ragione che non siano banditi pubblici concorsi tra gli insegnanti di ruolo del Regno, in applicazione della legge citata, se e quando verranno richiesti dalle esigenze del servizio.

*Il presidente del Consiglio dei ministri  
Ministro degli affari esteri.*

MUSSOLINI.

**GUARINO-AMELLA.** — **Riduzione di somma agli eredi di un emigrato italiano morto in America** (Atti Parl., C. D. Leg. XXVI, 1 Sessione, Discussioni, Tornata del 2 giugno 1923).

*GUARINO-AMELLA.* — *Al ministro degli affari esteri.* — « Per sapere le ragioni per cui gli eredi dell'emigrato italiano Rotolo Domenico di Raimondo, nativo di Aragona (Sicilia), morto infortunato il

25 luglio 1918 in America, Stati Uniti, città di Larenz (Illinois), non hanno ancora, dopo cinque anni, potuto avere la somma di dollari 375, lasciata dal defunto e depositata all'Ufficio postale di Chicago Wais ».

**RISPOSTA.** — « Il Regio Ministero degli affari esteri non appena informato della morte del connazionale Domenico Rotolo da Aragona (Girgenti) interessò il Regio consolato in Chicago al recupero in favore degli eredi dell'attivo della successione, consistente in un libretto sulle casse postali di risparmio per dollari 375.

« Il Consolato richiese lo stato di famiglia del defunto che fu trasmesso e da ultimo, dopo sollecitazioni fatte in seguito ad incessanti istanze della famiglia del defunto, comunicò in data 2 ottobre 1922 che per cura di quell'Ufficio ed a mezzo dell'avvocato Chiesa è stato citato in Corte l'Amministratore della successione Rotolo, da cui si richiede che presenti il rendiconto della successione da lui amministrata.

« Il console si riservava, non appena discussa la causa, di comunicarne l'esito a questo Ministero.

« E' stato ora telegrafato al Regio consolato in Chicago per avere notizie del corso della causa stessa e per sapere quando gli eredi potranno entrare in possesso del compendio ereditario loro spettante.

*Il presidente del Consiglio dei ministri*  
*Ministro degli affari esteri*

MUSSOLINI

**CAVINA.** — **Trattamento agli operai italiani in transito a Modane.** (Atti Parl. C. D. Leg. XXVII 1<sup>a</sup> Sessione, Discussioni, Tornata del 2 giugno 1923).

**CAVINA.** — *Al ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se non crede opportuno interessarsi allo scopo di ottenere un migliore trattamento agli operai italiani in transito per la stazione internazionale di Modane, onde evitare la lunga sosta a cui sono sottoposti, con grave danno fisico, morale e materiale degli emigranti ».

**RISPOSTA.** — « L'onorevole interrogante attira la nostra attenzione su di una circostanza che non è facile eliminare, perchè in tutte le stazioni di confine le esigenze del traffico ferroviario tra due diversi paesi e le operazioni di controllo internazionale, impongono soste, andirivieni e seccature.

« Questi inconvenienti sono tanto più notevoli allorchè il passaggio dei viaggiatori è tale da essere, e per la qualità e per la quantità, ingombrante; e così avviene a Modane.

« Gli emigranti debbono trattenersi in quella località un tempo relativamente lungo, prima che le autorità francesi di polizia, di dogana e del lavoro abbiano compiuto l'esame dei documenti personali di ciascuno e concedano il permesso di entrare nella vicina Repubblica.

« La sosta è tanto più lunga — come dicemmo — quanto maggiore è il numero degli operai che chiedono l'ammissione; e specialmente gravosa dal marzo al giugno, appunto perchè in codesti mesi maggiore è l'affollamento dei nostri operai (oltre 500 al giorno) all'Ufficio francese di confine.

« Il disagio dei passeggeri è anche aumentato dallo scarso numero dei treni che la Compagnia ferroviaria mette sulla linea; per cui quasi tutti gli emigranti arrivati nella giornata debbono affollarsi sul diretto della sera delle 20,30 che spesso non ha carrozze di 3<sup>a</sup> classe sufficienti per tutti.

« E' evidente che agli inconvenienti surriferiti si può ovviare soltanto con due ordini di provvedimenti; o rendendo più celere il lavoro di controllo francese e il successivo inoltro sulla P. L. M. dei nostri emigranti, o diminuendone il numero in transito per la stazione di Modane.

« La prima soluzione non dipende dalla volontà del Governo italiano. Questo, infatti, se può interporre i suoi buoni uffici presso le autorità francesi perchè le svariate verifiche a cui sono sottoposti i nostri operai si svolgano rapidamente, e presso la Compagnia ferroviaria, perchè aumenti il numero dei treni od almeno il numero delle vetture, può difficilmente riuscire a modificare d'un tratto una situazione che si è andata consolidando nel giro di parecchi anni.

« Il Governo ha però disposto che il Commissariato generale dell'emigrazione si adoperi con ogni zelo affinchè gli emigranti giungano alla frontiera francese muniti di tutti i documenti richiesti dall'autorità francese e non si lascino prendere nella rete degli arruolatori clandestini, dei contratti falsi, e degli espatrii non conformi alle norme emanate dalla Repubblica. Speriamo di poter meglio cooperare a questo fine anche colla apertura di una Casa per emigranti alla stazione di Bardonecchia per modo che durante la breve sosta che essi farebbero in questa località, potrebbero essere messi in grado di assolvere più rapidamente le misure di frontiera alle quali debbono sottostare dopo che siano giunti a Modane.

« Ci siamo anche prospettati un'altra soluzione del grave problema, quella cioè di dirigere in Francia gli emigranti provenienti dalla Lombardia e dal Veneto e da parte del Piemonte, per la via del Sempione e del Gottardo; ciò diminuirebbe l'affluenza sul transito di Modane e porterebbe un immediato sollievo alla presente situazione. Ma non è agevole distogliere da antiche più rapide vie, correnti abituate a percorrerle.

« Ritenga in ogni modo l'onorevole interrogante che il Governo nulla lascerà di intentato perchè l'ingresso dei nostri lavoratori in Francia possa compiersi nelle migliori condizioni possibili.

*Il presidente del Consiglio dei ministri*

*Ministro degli affari esteri.*

MUSSOLINI

**BRASCHI.** — **Provvedimenti per le indennità agli emigranti infortunati** (Atti Parl., C. D. Leg. XXVI, 1<sup>a</sup> Sessione, Discussioni, Tornata del 2 giugno 1923).

**BRASCHI.** — *Ai ministri degli affari esteri e delle finanze.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intendano prendere in favore di quei poveri nostri emigranti che, infortunati prima della guerra, percepiscono oggi dalle società assicuratrici somme irrisorie, data la svalutazione della moneta negli Stati tedeschi ».

**RISPOSTA.** — « Il danno che deriva ai nostri operai beneficiari di rendite operaie germaniche, per il fatto della svalutazione del marco tedesco, in misura che, ormai, resta annullato ogni valore delle rendite stesse, è, da tempo, oggetto di attenzione da parte delle competenti amministrazioni.

« Non potendosi invocare, a riparazione di tale danno, alcun dispositivo del Trattato di pace, si è tentato di ottenere che i supplementi percentuali concessi in Germania a titolo di integrazione delle rendite ai beneficiari tedeschi, fossero pure estesi agli aventi diritto stranieri residenti all'estero, ma ciò non fu possibile perchè i supplementi concessi sono considerati strettamente quali provvidenze sociali limitate all'interno e da cui sono esclusi gli stessi tedeschi dimoranti fuori della Germania.

« Un danno analogo si riscontra in misura più notevole nella tacitazione delle rendite operaie, che la relativa legge tedesca permette ai Consorzi assicuratori, anche senza il consenso degli interessati, purchè siano applicate secondo i coefficienti fissati dalle tabelle vigenti (ed immutate) dal periodo di anteguerra. Centinaia di appelli giudiziali, sostenuti a titolo di protesta sistematica, dai nostri uffici all'estero, sono riusciti solo a far confermare, con sentenze, le rispettive decisioni degli Istituti assicuratori i quali, applicando una legge del 1911, possono concedere, in marchi-carta e nella misura numerica di anteguerra, una indennità che di indennità non ha più che il nome e la veste legale.

Recentemente, si ottenne che l'autorità germanica raccomandasse agli Istituti assicuratori una maggiore moderazione nell'uso della nota facoltà di tacitazione, ma tutto ciò non arrecherà sensibili vantaggi.

« Consimili questioni e analoghi tentativi di rimedi sono stati sollevati per le rendite operaie dell'ex-Impero austro-ungarico e giova sperare che dagli Istituti di qualcuno dei paesi ex-austro-ungarici si ottenga almeno la concessione del supplemento alla rendita, che risulta deliberata per i beneficiari indigeni.

« Il Governo riconosce che indubbiamente la situazione prodotta nei beneficiari di rendite di paesi ex-nemici, dalla svalutazione della moneta, è dolorosa ma non ha mezzo di porvi rimedio.

« Il collega delle finanze vedrà in seguito, nella sistemazione dei crediti verso i predetti paesi se e quali provvedimenti gli sarà possibile di adottare a beneficio di questa categoria di vittime del lavoro all'estero.

*Il presidente del Consiglio dei ministri*  
*Ministro degli affari esteri*  
MUSSOLINI

**VELLA.** — **Massacro di emigranti pugliesi a Nuovo Leon nel Messico** (Atti Parl., C. D. Leg. XXVI, 1<sup>a</sup> Sessione, Discussione, Tornata del 9 giugno 1923).

*VELLA.* — *Al ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quale sia stata l'azione del Governo in occasione del massacro di sette emigranti pugliesi a Nuovo Leon nel Messico e come intenda far indennizzare le disgraziate famiglie orbate dei loro cari ed unici sostegni ».

**RISPOSTA.** — « Il Regio Ministero degli affari esteri, ricevuto, l'8 maggio 1923, un telegramma del Regio ministro al Messico comunicante l'uccisione e lo svaligiamento di cinque sudditi italiani avvenuto alla frontiera americana, in data non indicata, mentre i medesimi tentavano attraversare clandestinamente la frontiera stessa, malgrado la diffida in contrario che era stata loro data dalle autorità consolari, si affrettò a telegrafare al ministro stesso chiedendo dettagliate notizie circa l'assassinio, il nome e cognome degli uccisi e il loro domicilio nel Regno. Gli impartì in pari tempo istruzioni di presentare energiche rimostranze al Governo locale, e di incitarlo a prendere misure efficaci contro il rinnovarsi di tali dolorosi fatti, con riserva di chiedere una congrua indennità in favore delle famiglie degli uccisi, non appena si fosse potuto accertare l'esistenza e la qualità degli eredi legittimi.

« Il Regio ministro al Messico ha comunicato i seguenti cinque nomi dei connazionali morti: Nicola Lerario, Vito Lerario, Gustavo Massillio, Nicola Baffi e Andrea Carnevale, aggiungendo il nome di un sesto connazionale, rimasto ferito, che è il seguente: Giovanni Lerario.

« Il ministro ha aggiunto che il delitto fu commesso nottetempo in luogo deserto, da dove quei nostri connazionali speravano eludere più facilmente le disposizioni delle leggi federali americane, sull'ammissione degli stranieri nel territorio della Repubblica. Ed ha dato assicurazioni che ha fatto a voce e per iscritto a quel Governo le energiche rimostranze ordinategli, chiedendo un'esemplare punizione dei colpevoli. E quel Governo alla sua volta ha disposto in conseguenza che due funzionari del Ministero dell'interno partissero pel luogo dell'omicidio e vi eseguissero una rigorosa inchiesta, dei risultati della quale sarà data comunicazione a suo tempo a questo Ministero e per sua cura all'onorevole Vella.

*Il presidente del Consiglio dei ministri*  
*Ministro degli affari esteri*  
MUSSOLINI

**Mucci (Mancini Pietro, Vella): Ripartizione della quota di emigranti ammessi negli Stati Uniti.** (Atti Parl. C. D., leg. XXVI, 1° Sessione, Discussioni, Tornata del 12 luglio 1923).

**Mucci.** — Al Ministro degli affari esteri, — « *sul criterio della ripartizione della quota di emigranti italiani ammessi annualmente negli Stati Uniti del Nord America* ».

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di rispondere.

**MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri:** « Sono ormai di pubblico dominio, per la diffusione che hanno avuto, le norme emanate per l'emigrazione agli Stati Uniti d'America, durante l'anno fiscale che decorre dal 1° luglio corrente. La pubblicità che esse hanno avuto mi dispensa qui dal richiamarle o dal ripeterle. Ora, in sostanza, il principio al quale si informa la procedura adottata, si riduce ad una semplicissima formula: chiunque ha desiderio o interesse di trasferirsi agli Stati Uniti deve fare domanda all'ispettore del porto competente oppure al Commissariato generale dell'emigrazione.

Col sistema adottato, che, del resto, corrisponde a quello reclamato da più parti, dagli emigranti, come dalle autorità, dagli Istituti di assistenza e dalle organizzazioni, come da coloro che hanno interesse nell'industria dei trasporti, si è inteso di troncare e sono sicuro si troncherà, tutta un'organizzazione di faccendieri che, coll'andata in vigore della legge restrittiva americana, avevano speculato e lucrato in tutte le forme e con tutte le formule a danno di coloro che, spinti dal bisogno o dagli interessi, timidamente avanzavano il desiderio di trasferirsi agli Stati Uniti.

L'organizzazione del servizio in questo anno, pur lasciando a chi ne ha il dovere, l'obbligo di accertare la posizione di ogni espatriante di fronte alla legge e alle responsabilità che ne derivano, riserva, però, al Commissariato dell'emigrazione ed agli uffici da esso dipendenti la potestà di reclutare e selezionare le masse degli aspiranti all'emigrazione agli Stati Uniti.

Tra l'emigrante ed il vettore che lo imbarca non v'è, dunque, nè vi deve essere alcun intermediario, nè regolare, nè abusivo; anche se l'inframmettenza dovesse essere autorevole e sicuramente disinteressata.

Il diritto di ognuno a concorrere alla formazione della quota annua di persone che noi, in forza della legge restrittiva americana, possiamo trasportare agli Stati Uniti è basato su un criterio fondamentale, il più equo ed il più sicuro: quello della data della domanda. Attorno a questo criterio, che non subirà eccezioni per nessuno, si è dovuto introdurre un necessario temperamento, che trova ragione negli interessi economici della Nazione e nell'interesse corrispondente del Paese di immigrazione; quello, cioè, di preferire, uomini validi al lavoro e

più specialmente addestrati nei mestieri pei quali, più che esuberanza, vi sia difetto di mano d'opera nel Paese di immigrazione.

A questo criterio prevalente, ma disciplinato con categoriche istruzioni, e sul quale certo non vi possono essere contrasti, ho associato, in giusta ma prudente misura, le esigenze famigliari di coloro, che desiderano di unirsi a congiunti già emigrati, oppure desiderino espatriare assieme alla famiglia.

Questi, per sommi capi, sono i principî attorno a cui gli uffici competenti, con criteri assolutamente obiettivi e rigorosamente costanti, conducono l'opera loro per valutare e selezionare le domande delle migliaia di persone, che giornalmente chiedono e sollecitano l'espatrio agli Stati Uniti.

Trattasi di un lavoro certamente complesso e gravoso; ma esso è curato in tutte le sue parti con equilibrio, con coscienza e con spirito di assoluta giustizia.

Occorre tener conto che nell'anno fiscale, or ora iniziatosi, noi potremo mandare agli Stati Uniti in complesso 42.057 persone.

Si è provveduto a ripartire equamente questa quota fra le diverse regioni e provincie, in modo da assicurare ad ognuna una percentuale di posti proporzionata, com'è ragionevole, all'emigrazione offerta da ciascuna agli Stati Uniti negli anni antecedenti alla guerra, quando nessuna limitazione e nessun vincolo contrastavano l'esodo colà delle nostre operose popolazioni.

Ci troviamo di fronte ad una massa sproporzionatamente superiore alla quota assegnataci dalla legge americana. E' facile prevedere che solo una minoranza, anzi un'esigua minoranza di aspiranti potrà essere soddisfatta. Ma si può, sin d'ora, prevedere ed affermare che questa minoranza raggiungerà i lidi d'oltre Oceano, pagando solamente quel che deve per il viaggio, dando essa stessa la sensazione agli altri, che rimarranno in Italia, che il diritto di ognuno è rispettato con equità e con giustizia, l'una e l'altra di inoppugnabile documentazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MUCCI.** Onorevoli colleghi, la lotta contro tutti i faccendieri che usavano intromettersi sia per i passaporti sia per le prenotazioni dei posti, è atto più che legittimo al quale non possiamo che associarci. Così pure non ho nessuna ragione di criticare l'operato del Commissariato e degli Ispettorati di emigrazione.

La discussione è intorno ai criteri con cui vanno fatte le assegnazioni dei posti nella quota purtroppo limitata a noi assegnata. E vorrei che non si facessero eccezioni di sorta e che realmente si tenesse presente il numero degli emigrati per provincia prima della guerra; anzi che fossero tenute presenti le cifre del 1907, come quelle che esprimono con maggior sicurezza le necessità migratorie delle singole regioni.

Nelle stesse provincie vi è differenza fra zona e zona. Dunque, se si tiene presente il numero degli emigrati dell'anteguerra, appunto perchè quello era un bisogno constatato, occorre tener presente anche la differenza tra zone di pianura dove l'emigrazione prima non c'era e zone di montagna dove i comuni si spopolavano sino al punto che vi restava il solo arciprete e il sindaco insieme con le donne e i fanciulli; e l'emigrazione è anche ora un bisogno assoluto.

Ma vorrei che il Governo tenesse presente questa circostanza che sulla nostra quota, già meschina per sè stessa, viene assorbita una parte notevole, che potrei calcolare per ogni anno, sempre in via di approssimazione, a forse seimila, di ricchi, di persone facoltose, le quali, in virtù dei mezzi di cui dispongono, prelevano questo numero, perchè possono permettersi il lusso di partire in prima classe dell'Hâvre e da altri porti esteri, e anche, come viaggiatori di cabina, dai porti di Italia. Questo non mi sembra giusto e costituisce un'ingiustizia a danno dei poveri operai che hanno necessità di espatriare.

Le ragioni dette dal Governo, per cui vien data preferenza ai lavoratori, la cui opera è richiesta sul mercato di lavoro americano, sono più che giuste; ma vorrei pregare che si tenesse nel debito conto anche la condizione dolorosa di quelle famiglie che sono rimaste scisse, metà di qua, metà di là dell'Oceano.

Non è possibile riferire i tanti casi rarissimi cui si è risposto con la esclusione, ma ve ne sono di quelli veramente lacrimevoli. Vi è per esempio il caso di una famiglia divisa in questo modo: la madre e il figlio lavorano in un'azienda negli Stati Uniti; sono rimasti da questa parte il padre, la sposa del figlio e due bambini, che soffrono torture inenarrabili, e non si trova modo di poterli fare entrare nella quota. Questi fatti sono così gravi e di tanta importanza che davvero vorrei che il Governo e il Commissariato di emigrazione, o gli ispettori, insomma chi fa queste attribuzioni di posti, se ne preoccupasse.

E vorrei si tenesse presente anche la nuova legge che è in vista negli Stati Uniti, perchè pare vi sia la prospettiva, nonostante il buon volere del nostro Governo che debbo riconoscere nel senso di facilitare l'emigrazione, di veder ancora ridotto il numero degli emigranti da ammettersi negli Stati Uniti. E sarebbe da non dimenticare il fatto di queste povere famiglie, perchè quando abbiamo dinanzi agli occhi le cifre della nostra emigrazione e si vede che sono circa due milioni gli emigrati italiani nel Nord America, dobbiamo pensare alla necessità imprescindibile che queste famiglie separate hanno di potersi alla fine riunire sul terreno degli Stati Uniti.

Questo argomento sarebbe meritevole di una lunga discussione, ma mi avvedo che non interessa affatto il Governo, e me la posso risparmiare . . . . .

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e ad interim degli affari-steri*. Interessa molto! Ma, poi, vedrò il resoconto stenografico.

MUCCI. Un'ultima questione è questa: i nostri emigranti che si recano negli Stati Uniti per la quota stabilita sono 42.075, come or ora anche ci diceva l'onorevole ministro; ma gli italiani che ritornano in patria assommano ad una cifra complessiva che io non do per sicura, ma che ritengo si aggiri sulla cifra approssimativa di 58 mila all'anno.

Dunque se 58 mila tornano e 42 mila sono gli ammessi, in fatto noi non abbiamo nessuna quota per gli Stati Uniti! Non è questo un calcolo che va rifatto con gli americani? Devo riconoscere che dei 58 mila che ritornano in Italia molti, in breve periodo, rientrano agli Stati Uniti, ma è grave che gran parte di quelli che ritornano sono detratti dalla già meschina quota dei 48 mila! per tal modo l'esigua quota si restringe arbitrariamente sempre più con serio danno della nostra emigrazione.

Vorrei che queste considerazioni fossero tenute presenti nelle trattative in corso, e si notasse da tutti che per risolvere il problema dell'emigrazione nelle grandi linee generali, occorre non solo buona volontà, ma energia e fermezza con le autorità estere per sussidiare validamente il diritto dei nostri fratelli ad emigrare all'estero ».

---

## PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

---

### IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE.

Visto l'art. 58 comma 2° del R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290; nonché il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 14:

*Dispone:*

Con decorrenza dal 1° luglio 1923 sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio ai sottoindicati funzionari per compiuto quadriennio nel proprio grado:

**Poggi** cav. uff. Ferruccio, primo ragioniere nel Commissariato generale dell'emigrazione, aumento dello stipendio annuo da lire 10.000 a lire 10.800, con parziale assorbimento dell'assegno personale, che viene ridotto da lire 2000 a lire 1200.

**Vitelli** cav. Raffaele, archivista nel Commissariato predetto, aumento dello stipendio annuo da lire 7000 a lire 7800 con l'assorbimento dell'assegno personale di lire 205, che viene soppresso.

**De Michelis.**

## CIRCOLARI DEL COMMISSARIATO GENERALE

CIRCOLARE 29 MAGGIO 1923, N. 52

*Agli Uffici dipendenti dal Commissariato nel Regno. — Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno.*

La Stampa italiana del Sud America ha più volte rilevato e tuttora vivacemente rileva il danno che presenta l'emigrazione intellettuale in Argentina e nel Brasile, dove — come questo Commissariato generale ha ripetutamente avvertito — non esiste possibilità alcuna d'impiego per professionisti disoccupati.

Ritengo opportuno a tale proposito portare a conoscenza di codesto Segretariato e di quanti possano avervi interesse ciò che, recentemente, hanno scritto «La Tribuna Italiana» e «Il Piccolo» di San Paolo del Brasile.

Dice, dunque, il *Piccolo*: «... numerosissimi giovani, appartenenti alla media borghesia, da pochi giorni o da molto settimane o da molti mesi arrivati fra noi, continuano in un avvilito ed inutile pellegrinaggio a bussare a tutte le porte delle case commerciali, dei banchi, dei giornali ecc. chiedendo un impiego qualunque che permetta loro di sopperire alle più materiali ed improrogabili necessità della vita. E più si aggrava giorno per giorno la loro posizione e la loro disperazione, e più l'esercito di disoccupati s'ingrossa. Ad ogni piroscampo sono decine di nuovi illusi che scendono con un bagaglio di speranze nel porto di Santos e che ai primi passi vedono crollare tutti i loro sogni».

E la *Tribuna italiana*: «... Non ci si dica che esageriamo; non ci si accusi di pessimismo. Purtroppo abbiamo sotto mano — e come noi lo debbono avere anche e di più le Autorità, ed i proprietari di industrie e commercianti giornalmente assediati da onesti e volenterosi connazionali, i quali sulla scorta di inoppugnabili documenti, attestanti la loro perfetta onorabilità, chiedono invano un lavoro (un lavoro qualsiasi per sottrarsi alle più dure sofferenze) — un lungo e doloroso elenco di giovani laureati, preparati alla vita ed al lavoro. Questi disgraziati che non si attendevano e non erano preparati a così forti persistenti delusioni, girano da un Ufficio all'altro, chiedono, insistono, taluno arriva anche a protestare; ma il più delle volte il rifiuto permane irreducibile, e tutt'al più qualche buon italiano nella impossibilità di offrire una decorosa occupazione, si induce ad offrire un momentaneo soccorso che ha tutto l'aspetto demoralizzante di una elemosina.....». E il giornale conclude: «...Che se nessun

mezzo sarà possibile escogitare ed attuare, sarà più onesto e più rispondente agli interessi morali della nostra collettività, alla difesa del nostro buon nome all'estero, che si faccia sapere in Italia la verità, affinché da quelle competenti Autorità si ponga un freno ed un limite alla crescente emigrazione intellettuale». — **De Michelis.**

CIRCOLARE 9 GIUGNO 1923, n. 54.

*Ai sindacati nazionali fascisti; Ai segretariati di emigrazione; e per conoscenza, Agli Ispettori di emigrazione.*

Ho dovuto rilevare con rammarico che qualche Istituto, al quale questo Commissariato generale ha commesso l'incarico di reclutare operai per conto di Ditte estere, si sia valso, pel reclutamento, di avvisi sui giornali, pubblicando il nome della ditta arruolatrice e il numero degli operai che essa ci chiede o che noi cerchiamo. Ciò ha dato luogo a seri inconvenienti, ad evitare i quali debbo fare espresso divieto di ricerche a mezzo della stampa. Del resto queste pubblicazioni dimostrano che l'Istituto incaricato dell'arruolamento non ha operai disoccupati sotto mano, sia perchè non ve ne sono nella regione, sia perchè la quota di disoccupazione è minima. S'impone pertanto l'obbligo che l'arruolamento si compia là dove la domanda di lavoro è più numerosa e perciò l'Istituto cui l'arruolamento fu deferito deve rimetterne d'urgenza l'incarico a questo Commissariato generale, il quale provvederà senza indugio, secondo criteri di giustizia distributiva. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 14 GIUGNO 1923, N. 55.

*Ai RR. Agenti Consolari e Diplomatici all'estero.*

Accade spesso che emigranti italiani diretti in Argentina e provenienti da paesi d'Europa con passaporti emessi o aggiornati dalle nostre Autorità consolari competenti nei detti Paesi, vengano inesorabilmente respinti dalle Autorità argentine perchè privi di qualcuno dei documenti prescritti dalle norme colà in vigore. Ad evitare le gravi conseguenze che questo stato di cose determina, richiamo l'attenzione di codesto R. Ufficio perchè voglia sempre appurare — prima di vistare passaporti di connazionali diretti in Argentina — che gli emigranti stessi siano forniti dei seguenti documenti:

a) certificato penale rilasciato in Italia nelle forme consuete. Questo non può in nessun caso essere sostituito da dichiarazione consolare, come taluni Consoli hanno ritenuto;

b) certificato di buona condotta (delle autorità comunali o di polizia italiana nel Regno), dal quale pure risulti che l'emigrante non ha sofferto malattie mentali e che non ha esercitato la mendicizia.

c) certificato della stessa Autorità attestante il mestiere o la di lui professione.

I documenti *b)* e *c)* possono eventualmente essere riuniti in uno solo. Se l'emigrante prima di imbarcarsi per l'Argentina si sia trattenuto in paese estero oltre un mese è necessario che ottenga il certificato di cui alla lettera *b)* anche dall'Autorità di polizia del paese da cui parte.

E' inoltre opportuno munire l'emigrante di una dichiarazione consolare attestante i motivi pei quali egli si determina a proseguire per l'Argentina. Ciò ad evitare che dalle Autorità argentine si sospetti che l'emigrante si sia imbarcato in porto non italiano per non aver potuto — per una qualsiasi ragione — ottenere il visto consolare argentino nel Regno.

Tutti i documenti di cui sopra devono essere vistati gratuitamente dai Consoli argentini.

Prego segnarmi ricevuta della presente. — **De Michelis.**

#### CIRCOLARE 17 GIUGNO 1923, N. 56.

##### *Ai RR. Prefetti e agli Istituti di assistenza agli emigranti nel Regno*

Si fa presente nuovamente che tutti coloro i quali emigrano in Argentina debbono essere muniti oltre che del passaporto, anche dei seguenti documenti da esibirsi a quelle autorità di sbarco:

1) Certificato penale, che non può esser sostituito da nessun altro documento.

2) Certificato di buona condotta o dell'autorità comunale o dell'autorità di polizia, dal quale risulti pure che l'emigrante non ha sofferto malattie mentali e che non ha mai esercitato la mendicizia.

3) Certificato della stessa autorità attestante il mestiere o la professione dell'emigrante.

I documenti 1 e 2 possono al caso essere riuniti in uno solo.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere vistati gratuitamente dal Console argentino competente nel Regno.

Senza di tali documenti, che debbono esserè rilasciati con la necessaria cautela e dopo accertamenti rigorosi, non è assolutamente possibile poter entrare in Argentina. — **De Michelis.**

## CIRCOLARE 1° LUGLIO 1923, N. 58.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno; e, per conoscenza, agli Uffici dell'emigrazione nel Regno e agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

Viene segnalato che in molti Comuni del Regno, ad opera di rappresentanti autorizzati o di intermediari abusivi, vengono richieste agli Stati Uniti d'America, anticipi, caparre, compensi, ecc. da computarsi, poi, sull'importo del prezzo di passaggio. Il più delle volte, invece, le somme così anticipate vanno tutte a profitto, con giustificazioni millantatorie, degli intermediari disonesti.

E' questa una nuova forma di bagarinaggio che si tenta di diffondere, e su vasta scala, a danno degli emigranti che, regolarmente registrati al turno d'imbarco, hanno ragione di attendere l'assegnazione del posto, dal R. Ispettore dell'emigrazione competente, in base al diritto di ognuno di essi.

Richiamo l'attenzione di V. S. sull'azione delittuosa segnalata, con preghiera di dare disposizioni tassative e rigorose alle Autorità di P. S. dipendenti perchè sia esercitata la maggiore vigilanza contro chiunque, con manovre di questo genere, espliciti qualsiasi forma di attività attorno agli emigranti, disponendo la restituzione di ogni somma a coloro che già l'avessero anticipata e la conseguente denuncia del responsabile all'Autorità giudiziaria.

Nel caso di rappresentanti autorizzati, si ricorda che l'art. 64 del Regolamento sull'emigrazione fa divieto al vettore ed a chiunque agisca in suo nome di vincolare chi desideri emigrare, con scritte, o mediante garanzie o *anticipazioni pecunarie* o con qualsiasi altro mezzo che non sia il biglietto d'imbarco.

Prego voler dare la maggior diffusione, anche per mezzo della stampa locale, alla presente diffida ed assicurarmi di aver provveduto ad impartire le istruzioni del caso. — **De Michelis.**

## CIRCOLARE 3 LUGLIO 1923, N. 60.

*Ai sigg. Prefetti e agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno.*

Si previene V. S. che da recentissime informazioni qui pervenute, risulta in modo certo che non vi è attualmente possibilità di trovare occupazione in Columbia, per il che devesi esigere da chiunque chiedesse il passaporto per detto Stato, la presentazione di un regolare contratto di lavoro o di un atto di chiamata vistati dal R. Console competente — **De Michelis.**

# BIBLIOGRAFIA

## ECONOMIA

NAVARRA CRIMI C. — *Mazzini economista*. — Savona, Brizio, 1923.

La figura del grande italiano non può essere profilata sotto l'aspetto di un *economista* nell'ampio senso che scientificamente ha assunto questa parola. L'autore di questo volume si è, del resto, proposto solo di esporre compiutamente le idee economiche di Giuseppe Mazzini, che della umanità e della vita sociale aveva una concezione, alla quale certo non era estraneo l'aspetto economico.

NAIRAN B. — *Indian economic problems*. . — Vol. 2. — Lahore, Punjab Printing Work, 1922.

FEDERAZIONE AUSTRALIANA. UFFICIO STATISTICO. — *Statistiche della produzione, dal 1910-11 1920-21*. — Melbourne, 1922.

Contiene assai utili informazioni statistiche specialmente sull'agricoltura e le industrie affini, sulle industrie minerarie, forestali, manifatturiere ecc., dalle quali si può ritrarre una idea completa sulla attività produttiva del paese.

## COLONIE

MARINELLI O. — *La Cirenaica geografica, economica, politica*. — A. Valardi, Milano, 1922.

E' una pregevole raccolta di scritti vari di autori e studiosi diversi, compilata ad occasione della escursione nazionale, organizzata nel 1920 dal Touring Club Italiano. Contiene numerose figure, schizzi cartografici, diagrammi, tavole ed una carta dimostrativa della regione espressamente curata dall'Istituto Geografico Militare di Firenze. La pubblicazione è in un certo senso di attualità, riferendo le iniziative intese alla valorizzazione delle nostre colonie.

ROSELLI CECCONI. — *Un esperimento di colonizzazione inquadrata nell'isola di Rodi*. — Roma, Tribuna Coloniale, gennaio 1923.

L'A. dà esatte notizie su Rodi e sulla possibilità di sperimentare tecnicamente ed economicamente il sistema della colonizzazione in quel nostro possedimento.

## DIRITTO

VALLINI ALBERTO. — *I mandati internazionali della Società delle Nazioni*. — Milano, U. Hoepli, 1923.

L'art. 22 del Patto delle Società delle Nazioni ha creato una figura nuova di diritto internazionale, la cui configurazione giuridica, per varie considerazioni, dà luogo ad un complesso di problemi: il mandato internazionale. Il lavoro del Vallini è la prima pubblicazione italiana, in cui tale figura sia esaminata con ampiezza. L'A. ha saputo distribuire la materia in un quadro organico, nel quale le molte questioni che si presentano, sono esaminate con diligenza e con acume. La conoscenza di alcuni concetti fondamentali non è sempre sicura, ma in complesso la monografia del V. costituisce un pregevole contributo allo studio dell'interessante argomento.

FRAUCHIGER FRIEDRICH. — *Der Schweizerische Bundesstaat*. — Zürich, Schulthess & C.

Senza pretese scientifiche, ma con intenti di volgarizzazione, l'A. espone in questo volumetto le caratteristiche essenziali dell'ordinamento costituzionale della Confederazione Svizzera. In un lavoro avente questo scopo, la semplicità e la chiarezza dell'esposizione sono le qualità più necessarie. L'A. ha saputo dare queste qualità al suo lavoro, che è raccomandabile come una guida elementare per la conoscenza delle istituzioni politiche svizzere. In appendice è riprodotto il testo della costituzione federale svizzera con le modificazioni introdotte fino al 1921.